



U.S.L.I.

Unione Sindacale Lavoratori Italiani

RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA DELLA CASALINGA RIMASTA FERITA IN UN INCIDENTE STRADALE - *Deve essere risarcita come danno patrimoniale, in aggiunta al risarcimento per il danno biologico e per il danno morale (Cassazione Sezione Terza Civile n. 15580 dell'11 dicembre 2000, Pres. Duva, Rel. Petti).*

Valeria M., casalinga, ha riportato, in un incidente stradale causato da un autocarro, una frattura multipla dell'omero. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti ella ha promosso davanti al Tribunale di Sondrio un giudizio nei confronti dell'azienda proprietaria dell'autocarro investitore e della compagnia assicuratrice. Ella ha sostenuto di avere diritto al risarcimento del danno patrimoniale, per diminuita capacità lavorativa, del danno biologico e del danno morale.

Il Tribunale, con sentenza pronunciata nel 1991, le ha riconosciuto soltanto il diritto al risarcimento del danno morale e di quello biologico, liquidandoli rispettivamente in lire 1.500.000 e in lire 750.000. Il Tribunale ha ritenuto che la menomazione della capacità lavorativa della casalinga dovesse ritenersi compresa nel danno biologico.

Questa decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano che ha attribuito alla casalinga anche il risarcimento del danno patrimoniale, liquidandolo equitativamente in lire 13 milioni.

Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia la compagnia assicuratrice - che ha sostenuto la non configurabilità, per una casalinga, di un danno patrimoniale da diminuita capacità lavorativa - che la danneggiata, che ha censurato la Corte d'Appello per avere applicato, nella liquidazione del danno patrimoniale, criteri eccessivamente restrittivi, senza darne la spiegazione.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 15580 dell'11 dicembre 2000, Pres. Duva, Rel. Petti) ha rigettato il ricorso della compagnia assicuratrice, osservando che il risarcimento del danno alla persona deve essere sempre integrale e che pertanto nella sua determinazione si deve tenere conto non solo della lesione dell'integrità psicofisica, ma anche del pregiudizio recato alla capacità produttiva e alla dignità, nonché della sofferenza psicologica.

Il fondamento del diritto al risarcimento del danno inerente al lavoro della casalinga - ha osservato la Corte - si fonda sull'art. 4 della Costituzione che tutela qualsiasi forma di lavoro; la scelta di lavorare per il proprio nucleo familiare concorre al consolidamento della famiglia e dunque al progresso materiale o spirituale della società. Pertanto - ha concluso la Corte - il danno alla capacità lavorativa della casalinga non può essere inquadrato nell'ambito del danno biologico, che si fonda sulla diversa e primaria tutela della salute.

La Cassazione ha accolto il ricorso della casalinga in ordine alla misura del risarcimento, osservando che la Corte d'Appello non ha motivato la decisione di determinare il risarcimento in misura di lire 1.000.000 per

ogni punto d'invalidità e non ha tenuto conto dei parametri indicati dalla danneggiata per la stima del reddito figurativo: e cioè il reddito giornaliero di una collaboratrice familiare a tempo pieno, il reddito di una domestica ad ore; il reddito paragonato al triplo della pensione sociale. Tutti questi criteri equitativi conducono a importi nettamente superiori a quello liquidato dalla Corte d'Appello.